



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza

Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante n. 47/2025 R.G.P.U.
e nel sub-procedimento n. 47-1/2025 R.G.P.U.

PROMOSSO DA

[REDACTED], nato a [REDACTED]
[REDACTED] Via [REDACTED] elettivamente domiciliato in Massa
(MS) Via Dante Alighieri n. 6, presso lo studio e la persona dell'**Avv. Manuela Aiazzi** (c.f.
ZZAMNL63D67D612I) che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della **Liquidazione controllata** del patrimonio
depositato dalla medesima parte debitrice sovraindebitata, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la
Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi,
Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC
dell'**Avv. Elisabetta Volpi**.

Udita la relazione del Giudice Delegato

OSSERVA

Competenza territoriale.

L'accertamento della competenza territoriale richiede una ricostruzione del quadro
normativo di riferimento.

L'art. 270, rubricato "**Apertura della liquidazione controllata**", C.C.I.I. (**Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14
s.m.i., tra cui, segnatamente, da ultimo, il Correttivo di cui al D.lgs. 13 Settembre 2024,
n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024), dispone testualmente quanto segue:

"1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati di presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata".

L'art. 268 CCII, rubricato "**Liquidazione controllata**", dispone testualmente quanto segue:

*"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al **tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2**, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".*

L'art. 27 CCII dispone testualmente quanto segue:

Comma secondo:

*"Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il **tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali**".*

Comma terzo:

"Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

*b) per la **persona fisica non esercente attività d'impresa**, con la **residenza o il domicilio** e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (...)"*

L'art. 28 CCII ha, successivamente all'ultimo **Correttivo di cui dal D.lgs. 13 Settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024**, il seguente tenore letterale:

*"1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale **o controllata**".*

Dal quadro normativo sopra ricostruito discende che, sebbene l'art. 268 CCII richiami solamente l'art. 27 CCII, non contenendo un rinvio espresso anche all'art. 28 CCII, tuttavia, dopo il Correttivo entrato in vigore il 28.09.2025, l'art. 28 CCII, nel testo normativo novellato, contempla espressamente l'estensione del proprio campo di applicazione anche alla procedura della liquidazione controllata.

Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto quanto segue.

La parte ricorrente, nel ricorso deduce:

- di agire in giudizio non come imprenditore bensì come mera "**persona fisica non esercente attività d'impresa**";
- di essere [REDACTED] (Pi) [REDACTED] (ricorso, pag. 1)
- di aver in corso un contratto di lavoro, sottoscritto il 09.09.2024 e rinnovato sino al 31.12.2025 "con [REDACTED] con possibilità di ulteriori rinnovi annuali" in forza del quale ha "**in comodato d'uso gratuito l'abitazione in cui attualmente vive, facente parte del compendio immobiliare del datore di lavoro**" (pagina 5 e 6 del ricorso).



Dalla disamina dei documenti allegati al Ricorso si legge quanto segue:

- La lettera di assunzione (All. 21) indica quale **"sede di lavoro"**: [redacted] [redacted] ossia una località che ubicata nel **Comune di [redacted]** ed in **Provincia di Pisa**;
- Il contratto di comodato gratuito (All. 21) indica che *"l'azienda consegna in comodato gratuito l'abitazione ubicata in **comune di [redacted]** via [redacted] composta da tre vani"*
- Il certificato anagrafico di stato di famiglia (All. 14), emesso in data **29.11.2024** dal Comune di [redacted] in Provincia di Pisa (PI) *"certifica che nell'anagrafe nazionale della popolazione residente all'indirizzo [redacted] [redacted] (PI) risulta iscritta la seguente famiglia: Cognome [redacted] (PI)"*.

Il ricorso non sembra chiarire espressamente e dettagliatamente le ragioni per cui sia stato adito il Tribunale di Massa.

Tali ragioni risultano chiarite e precisate nella Relazione particolareggiata del Gestore della crisi ove si legge quanto segue:

<<4.1 Competenza territoriale

Ai fini della **valutazione della competenza territoriale** (artt. 27 e 28 CCII) del Tribunale di Massa, si **evidenzia che** al momento del conferimento dell'incarico all'OCC e **fino alla data del 10.04.2024** la **residenza del ricorrente era in Massa** [redacted]. Nel corso della procedura la residenza è stata trasferita temporaneamente (dal **11.4.2024** al **24.11.2024**) da Massa a [redacted] (PI) presso la casa dei genitori. Dal **25.11.2024** ad oggi il ricorrente risulta essere residente nel **Comune di [redacted]** (PI) in Via [redacted] (All.9 – Certificati di residenza [redacted]).

Nella procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 28 CCII è irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto **nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata** dovendo determinarsi la competenza territoriale al momento della data anteriore di un anno dalla domanda di apertura della liquidazione controllata.

Dai **certificati di residenza acquisiti** risulta che il sig. [redacted] **fino alla data del 10.04.2024 era residente in Massa** e quindi, **nel circondario del Tribunale di Massa**; Comune che continua a frequentare abitualmente in quanto vi risiede la figlia minorennе>>.

Risulta dunque evidente:

- che la **residenza anagrafica** risulta stabilita in **Provincia di Pisa**;
- che anche il **domicilio**, inteso come *"centro degli interessi principali"* risulta stabilito in provincia di Pisa, posto che in tale Provincia è ubicato il luogo di lavoro, trattandosi altresì di un lavoro che comporta l'obbligo di risiedere nell'unità immobiliare situata nel medesimo luogo di lavoro e messa a disposizione dal datore di lavoro;
- che sia la residenza anagrafica sia il domicilio appaiono **stabili** posto che il contratto di lavoro con obbligo di abitazione nel luogo di lavoro medesimo in alloggio in comodato gratuito presso il datore di lavoro, pur essendo a tempo determinato, è iniziato in data 09.09.2024, è stato rinnovato sino al 31.12.2025 e, per espressa allegazione della medesima parte ricorrente, sussistono possibilità e prospettive di ulteriori rinnovi.

Tuttavia risultano preminenti e dirimenti le seguenti osservazioni:

- A seguito e per effetto delle modifiche normative apportate dal Correttivo sopra citato al Codice della crisi, l'art. 28 CCI, benché non espressamente e specificamente richiamato dall'art. 268 CCIII (a sua volta richiamato dall'art. 270 CCII), risulta comunque, nonostante il mancato coordinamento normativo, applicabile anche alla liquidazione controllata;
- Tale nuova formulazione dell'art. 28 CCII risulta applicabile alle procedure in corso al 28.09.2024 e a maggior ragione alle procedure, come la presente, instaurate successivamente;
- Dagli atti e dai documenti sopra dettagliatamente citati (e riportati nelle loro parti giuridicamente rilevanti ai fini delle valutazioni in punto di competenza territoriale); emerge che il **trasferimento del centro degli interessi principali** della persona fisica del sovraindebitato è avvenuto **meno di un anno prima** della data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
- Conseguentemente, a norma dell'art. 28 CCII nella citata formulazione attualmente vigente, tale trasferimento del centro degli interessi principali, pur avendo ad oggetto nella specie tanto la residenza anagrafica effettiva e stabile quanto il domicilio effettivo e con caratteri di apprezzabile stabilità, non produce l'effetto di dare luogo ad uno spostamento della competenza territoriale, poiché avvenuto meno di un anno prima della data del deposito del ricorso.

Per concludere in punto di competenza territoriale, il Collegio, per le ragioni di fatto e di diritto sopra specificate, ne ritiene la sussistenza.

Per quanto riguarda gli ulteriori presupposti, si osserva ulteriormente quanto segue.

- Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto non ha mai ricoperto personalmente e direttamente la qualità di imprenditore commerciale) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del **sovraindebitamento** codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"* desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice).

La nozione giuridica di **"sovraindebitamento"** presuppone a sua volta le nozioni di:
"crisi": *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"* [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];

“insolvenza”: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].

Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:

<<5.1 L'attivo del sig. [redacted] – Il patrimonio liquidabile

- Beni immobili

Il sig. [redacted] non risulta essere proprietario e/o titolare di diritti immobiliari su beni immobili

(All.n.33). L'abitazione in cui risiede è concessa in comodato d'uso gratuito dall'attuale datore di lavoro

[redacted] (v. All.n.21)

- Beni mobili registrati

Attualmente il sig. [redacted] non risulta proprietario di autoveicoli o motoveicoli **(All.n.34 Visura nominativa storica ed attuale)**. La precedente vettura marca [redacted] è stata

venduta in data 27.4.2023 (All.25) alla soc. [redacted] al prezzo di euro 7.430,00.

- Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri

Il ricorrente ha dichiarato di destinare ai creditori nell'ambito della presente procedura di liquidazione

controllata la **somma di euro 600,00**, risultante dalla busta paga mensile di € 1.700,00 circa (v. All.n.21)

detratto il fabbisogno personale e familiare **(All.35)**.

Il ricorrente ha dichiarato di essere oggi titolare di un conto corrente n. [redacted]

[redacted], il cui saldo alla data del 15.3.2025 è di euro 671,00 **(All.n.36)**.

Mentre dal riepilogo rapporti intrattenuti con gli Istituti di credito trasmesso dall'Agenzia delle Entrate (v. All.n.42) non risultano esservi disponibilità in relazione a:

- **Fideuram Intesa SanPaolo Private Bank Spa:** dagli estratti contabili al 20/12/2024 inviati dall'istituto bancario sul [redacted] il saldo era pari a 206,95 euro; mentre sul c/ [redacted] il saldo era pari ad euro 374,83 **(All.n.37 estratti saldi conti corrente Fideuram)**. Si evidenzia, alla data

del 6.9.2024, sul c/ [redacted] Banca Fideuram l'addebito della somma di 9.214,41 euro trasferita

con giroconto a favore di [redacted]. Sul punto il ricorrente ha precisato che detta somma, versatagli da Fideuram S.p.A. a titolo di liquidazione del portafoglio, è stata girata su iniziativa della stessa Fideuram S.p.A. sul c/ [redacted] per coprire lo scoperto di conto. Non si

dispone di documentazione a riscontro.

Il Sig. Mugnani Michele nelle scorse settimane ha comunicato alla scrivente di aver estinto entrambi i

conti correnti con Banca Fideuram e le somme risultano accreditate tramite invio di assegno non trasferibile. **(All.n. 38 estinzione conti correnti Fideuram).**>>

Banca Monte Paschi Siena: su richiesta della scrivente, la Banca ha inviato gli estratti del conto corrente [redacted]. Alla data del 31/3/23 (ultimo estratto conto disponibile) il saldo era negativo: - 89,29 euro. Con missiva datata 25/7/23 il legale dell'Istituto Bancario comunicava al

ricorrente la chiusura del conto [REDACTED] (All.n.38 B)

- **Poste Italia S.p.A.:** risulterebbe un conto deposito a risparmio aperto in data 1.1.1999. Tuttavia il sig. [REDACTED]

[REDACTED] nulla ha saputo riferire in merito e la richiesta di informativa inviata dalla scrivente a Poste

Italiane S.p.A. è rimasta al momento senza riscontro.

Non risultano crediti in favore del ricorrente.

5.2 Importo mensile messo a disposizione dei Creditori

Il sig. [REDACTED] dispone di un'entrata mensile di euro 1.700,00 circa, netti, (v. All.n.21) a titolo di stipendio di cui metterà a disposizione della procedura un importo mensile di euro 600,00 per la durata

di tre anni. Quindi complessivamente euro 21.600,00, quale eccedenza dell'importo mensile incassato,

al netto delle spese necessarie al sostentamento del debitore, dettagliatamente elencate nel successivo

paragrafo 5.3.

Il sig. [REDACTED] non dispone di una cd. finanza esterna da mettere a disposizione della procedura.

5.3 Il Passivo del Sig. [REDACTED] - Consistenza totale ed analitica indebitamento

La scrivente ha verificato la situazione patrimoniale e finanziaria del sig. [REDACTED] presso gli Enti

Istituzionali fiscali e previdenziali (INPS, INAIL, Agenzia Entrate) e presso l'Agenzia Entrate Riscossione. E'

stata effettuata una circolarizzazione via PEC ai soggetti creditori, così come dall'elenco presentato dall'istante e dalla successive informazioni fornite. E' stata verificata la posizione del debitore presso le

banche dati pubbliche su delega dell'interessato. Tale verifica è stata condotta presso l'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate; tramite accesso al cassetto fiscale e previdenziale del ricorrente;

presso la Centrale Rischi ed la CAI della Banca D'Italia; presso il Sistema Informazioni Creditizie EURISC

del CRIF (All.nn. C, D,E,F,G,H,I,L,M,N,O, P,Q).

Inoltre sono state effettuate ricerche presso i pubblici registri immobiliari e mobiliare (P.R.A.); presso il

Registro Imprese e visura del bollettino protesti.

La scrivente segnala inoltre di aver provveduto alla verifica dei saldi dei conti correnti bancari del ricorrente.

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati ottenuti dalle predette ricerche per ogni singola

posizione per la quale sono emerse risultanze, evidenziando che sostanzialmente la situazione debitoria

ammonta ad euro 100.332,41 e risulta così composta (...)"

Segue tabella indebitamento ricorrente.

<<Si precisa che l'elenco di cui sopra è stato riscontrato dalla scrivente presso ciascun creditore.

Il debitore ha altresì indicato da ultimo come ulteriori posizioni debitorie:

- **Pieffe Soc. Cooperativa** per Euro 1.159,14 (All.n. 39 Missiva del 21.1.2025);

- **Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Spa:** per euro 10.076,08 in ragione della cessazione del rapporto di agenzia (**All. n.40 Missiva del 21.10.2024**).

Complessivamente il passivo ammonta, salvo ulteriori verifiche, ad euro 111.567,63.

Si rappresenta che non sono state conteggiate le passività maturande nel corso della procedura per spese di sostentamento del debitore e che verranno fronteggiate dallo stesso con le proprie entrate mensili.>>

<<5.4 I costi della procedura e relativa graduazione

Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., che risultano funzionali alla presentazione dell'istanza di accesso alla Procedura di liquidazione controllata, sono pari complessivamente ad **euro 6.499,72** come di seguito dettagliate.

5.5 Accesso Banche Dati e Visure

A carico del debitore:

✗ risultano n.2 protesti levati in data 1.8.2024 per cambiale di euro 192,90 ed in data 3.9.2024 per cambiale di euro 192,90 (**All.n.41 Visura Protesti**);

✗ non risultano carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale risulta negativo (v. All.n.13);

✗ non pendono istanze di fallimento;>>

✗ non risultano esecuzioni immobiliari e/o mobiliari in corso;

✗ non risultano ulteriori debiti oltre a quelli indicati dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e dal sistema

CRIF di informazioni creditizie;

✗ risulta una segnalazione in data 20.6.2022 ad oggi scaduta dalla Centrale di Allarme Interbancaria

(CAI) di Banca d'Italia per procedura di revoca della carta di credito segnalata da American Express Service Europe Limited. Pagamento tardivo eseguito in data 26.10.2022.

✗ Per completezza espositiva si allegano infine anche le risultanze dell'Anagrafe Tributaria presso

l'Agenzia delle Entrate effettuato dalla scrivente (**All.n.**)

Tali valutazioni contenute nella Relazione particolareggiata (pag. 19) in relazione alla quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sono in questa sede richiamate al solo scopo di prendere atto che può sussistere un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato.

Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il **Liquidatore giudiziale** provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il **Liquidatore**, al fine

di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.

L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta (Rel., pag. 20 s).

L'OCC ha concluso testualmente come segue:

<<Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base

✂ dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato

possibile effettuare;

✂ della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla

data di redazione della presente relazione

si può dunque esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità

della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Ai sensi dell'art. 268, co 3 CCII, laddove il sig. [REDACTED] mantenga la sua posizione lavorativa

presso l'attuale datore di lavoro la scrivente attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai

creditori.>>.

Atti straordinaria amministrazione ultimi compiuti negli ultimi 5 anni

Come dichiarato e documentato dal ricorrente nel corso della procedura, è stata venduta nel 2023 (v. All.n.26) la vettura [REDACTED] al prezzo di euro 7.430,00 acquistata in data 9.6.2021 con

finanziamento Compass.

Sulle cause della crisi nella Relazione particolareggiata si legge quanto segue:

<<Cause della crisi

Le cause della crisi secondo quanto dichiarato dal debitore sono riconducibili:

- alla separazione dalla moglie [REDACTED] avvenuta già di fatto dal giugno 2022 con il trasferimento del ricorrente dalla casa coniugale di Via [REDACTED] in Massa. La separazione ha portato ad

un aggravio di spese a carico del debitore, il quale non ha potuto più fare affidamento anche sui redditi della moglie. Il debitore si è trovato inoltre a dover sostenere le spese di locazione per un nuovo alloggio reperito a Massa, loc. Altagnana, in Via dei Colli n.131 nel quale è rimasto fino al 10.4.2024 versando un canone di locazione mensile di 370,00 euro (v. all.n.16 Contratto di locazione

registrato 10.8.22). Oggi la situazione sotto questo profilo risulta aver avuto un miglioramento in quanto il ricorrente non è più gravato dalle spese di locazione di un immobile avendo la disponibilità

di un alloggio in comodato d'uso gratuito fornito dall'attuale datore di lavoro [REDACTED]

Srl nel Comune di [REDACTED] (PI) in Via [REDACTED] ove ha trasferito la propria residenza.

Il sig. [REDACTED] continua a versare per il mantenimento della figlia [REDACTED] la somma di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico è attribuito per intero all'ex moglie. Dalla data del 8.5.2026 il contributo per il mantenimento della figlia sarà aumentato ad

euro 300,00 mensili (v all.n.17 Condizioni separazione consensuale).

Le dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] trovano conferma nella documentazione da lui fornita

(contratto di lavoro e di locazione; certificati di residenza e condizioni di separazione omologate dal

Tribunale di Massa).

- allo stato di crisi personale legato anche ad un uso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente riferisce che nel 2021/2022 ha perso un anno di lavoro in quanto è entrato in uno stato di crisi personale legato sia alla fine della relazione con la ex moglie sia al particolare stress che l'attività di consulente

finanziario gli procurava. Il sig. [REDACTED] ha riferito di essersi rivolto alle cure di uno psichiatra indicandone la persona nel Dott. [REDACTED] di Pisa. La situazione personale sarebbe stata ulteriormente aggravata anche da un uso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente; quest'ultimo ha riferito che già in passato aveva intrapreso per lo stesso problema un percorso al Ser.D. La ricaduta ha indotto il ricorrente a riprendere il programma al Ser.D (**All.n.23 Relazione Serd**

2.5.2024) ed a ripensare ad una riorganizzazione della sua situazione personale e lavorativa.

- ad una diminuzione dei redditi provenienti dall'attività lavorativa. Il ricorrente rappresentava che nell'anno della pandemia (2020/2021), in ragione della crisi economica, anche tutto il settore finanziario ha risentito di tale crisi. L'attività di consulente finanziario all'epoca veniva svolta dal ricorrente tramite la fatturazione a Fideuram Private Bank Spa delle provvigioni che maturavano principalmente dal "risparmio gestito" dal sig. [REDACTED]. Detta parte di patrimonio, nel corso degli ultimi anni, avrebbe avuto una calo sia in termini di redditività sia in termini quantitativi per una maggior crescita del "risparmio amministrato", meno remunerativo per il ricorrente, ed una concomitante diminuzione del controvalore portafoglio clienti del sig. [REDACTED]. Il calo della redditività del debitore negli anni 2020/2021 risulta confermato dalle dichiarazioni dei redditi in atti.

L'attività di operaio agricolo, oggi attualmente svolta come dipendente, dovrebbe garantire al ricorrente una remunerazione più costante anche se più bassa rispetto all'attività di consulente finanziario.

- al risarcimento danni per n. 2 incidenti stradali. Il ricorrente ha dichiarato che alla fine del 2021 è rimasto coinvolto in un incidente stradale con una vettura sostitutiva EVO GPL 3 fornitagli dalla Concessionaria Autotecnica Apuana Srl nel periodo in cui la sua vettura, una DR F35 t. [REDACTED] era

in officina per alcune riparazioni. Per i danni al veicolo sostitutivo il sig. [REDACTED] ha dichiarato di aver

versato all'Autotecnica Apuana Srl la somma di euro 9.498,00 nel 2022 con assegno n. [REDACTED] di

euro 2.000,00 in data 11.2.2022 e con assegno n. [REDACTED] di euro 7.948,00 in data 21.10.2022.

Dopo aver ripreso la propria vettura DR F35 il ricorrente ha dichiarato di essere rimasto coinvolto in

9

AE

un altro incidente stradale e di aver venduto a terzi l'auto incidentata nel 2023 al prezzo di euro 7.430,00. A supporto delle dichiarazioni rese il sig. [REDACTED] ha indicato: gli estratti del conto corrente Fideuram n. [REDACTED] (All.n.24 1°/4° trim. 2022), da cui risulta il pagamento di euro 9.498,00 all'Autotecnica Apuana Srl; il contratto di vendita a terzi con Auto1 Car Trade Srl (All. n.25)

della vettura DR F35 tg [REDACTED]; l'estratto conto corrente Fideuram n. [REDACTED] da cui risulta l'accredito di euro 7.430,00 per la vendita dell'auto (All.n.26).>>

Sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

In proposito, nella relazione particolareggiata OCC si legge testualmente quanto segue:

<<Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni

Dalle dichiarazioni rese e da quanto emerso nel corso della procedura, è principalmente fra il 2020

ed il 2021 che il ricorrente ha assunto parte maggiore delle obbligazioni. Le difficoltà lavorative successive al periodo della pandemia hanno impedito una ripresa ottimale dell'attività lavorativa e la

circostanza non era facilmente ponderabile per il ricorrente. L'attività di consulente finanziario, in quel periodo svolta dal ricorrente, avrebbe potuto garantire al ricorrente anche redditi maggiori rispetto a quelli effettivamente realizzati, e la crisi finanziaria del settore non era un dato facilmente

valutabile. La separazione con la moglie [REDACTED] ha ragionevolmente influito in modo significativo sulla capacità economica del ricorrente che poteva fare affidamento anche sui redditi della moglie e la contrazione del mercato finanziario a causa della pandemia non era sicuramente un

evento prevedibile. Tutto ciò ha determinato l'assunzione di obbligazioni da parte del ricorrente che

solo in seguito sono risultate non essere sostenibili in relazione alle risorse finanziarie effettivamente

a disposizione. Va anche evidenziato che l'attività di consulente finanziario, in quel periodo svolta dal

ricorrente, avrebbe potuto garantire al ricorrente anche dei redditi maggiori rispetto a quelli effettivamente realizzati e che la crisi finanziaria del settore, come sopra indicato, non era un dato facilmente ponderabile. Il sovraindebitamento del sig. [REDACTED] non pare essere riconducibile a dolo o colpa grave ed anche il cambio di attività lavorativa e la riorganizzazione della propria situazione

personale, unitamente all'impegno manifestato nella ricerca di una nuova attività lavorativa, depongono in tal senso.>>

- Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Preciso che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" nel

testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal **Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024**, ha il seguente tenore letterale:

*“Con la sentenza il tribunale: (...) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel **registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”.*

In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:

Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (*Entrata in vigore e disciplina transitoria*):

*“1. Il presente decreto entra in vigore il **giorno successivo** alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (...)*

*4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, **liquidazione controllata** e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria **pendenti alla data della sua entrata in vigore** e a quelli instaurati o aperti successivamente”.* (enfasi aggiunta).

Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (**sabato**) **28 settembre 2024** e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza:

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di [REDACTED]

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (Pi) il [REDACTED];

NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;

NOMINA quale **Liquidatore giudiziale** l'avv. **Elisabetta VOLPI**, nata a Carrara (MS) il **4.11.1975** iscritta all'Albo degli Avvocati di Massa ed all'elenco dei Gestori presso l'OCC della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, iscritta al n. 62 della Sezione “A” del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia;

MANDA al liquidatore giudiziale di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268, comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia del debitore sovraindebitato);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, *"il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice"*.

DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale.

DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;

DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno **17.06.2025**.

Il Presidente del Tribunale e del Collegio
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli

Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri

